



Modello di statuto

(Stato: 03.05.2024)

| | | |
|-------------|---|----------|
| I. | Nome, sede, fine e patrimonio della fondazione | 2 |
| Art. 1 | Nome e sede | 2 |
| Art. 2 | Fine | 2 |
| Art. 3 | Realizzazione del fine | 2 |
| Art. 4 | Patrimonio | 2 |
| II. | Organizzazione della fondazione | 2 |
| Art. 5 | Organi della fondazione | 2 |
| Art. 6 | Consiglio di fondazione e composizione | 3 |
| Art. 7 | Durata della carica | 3 |
| Art. 8 | Costituzione e completamento | 3 |
| Art. 9 | Competenze | 3 |
| Art. 10 | Revoca del mandato di un membro del consiglio di fondazione | 4 |
| Art. 11 | Deliberazioni | 4 |
| Art. 12 | Ufficio di revisione | 4 |
| Art. 13 | Anno di esercizio | 5 |
| Art. 14 | Responsabilità degli organi della fondazione | 5 |
| Art. 15 | Regolamenti | 5 |
| III. | Modifica dello statuto e soppressione della fondazione | 5 |
| Art. 16 | Modifica dello statuto | 5 |
| Art. 17 | Soppressione | 5 |

Modello di statuto

I. Nome, sede, fine e patrimonio della fondazione

Art. 1 Nome e sede

Ai sensi dell'art. 80 e segg. del Codice civile svizzero è costituita una fondazione denominata «Fondazione...».

La fondazione ha sede a [luogo]. Eventuali trasferimenti della sede in un'altra località della Svizzera sottostanno all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 2 Fine

La fondazione ha quale fine [...].

Conformemente al fine perseguito, la fondazione è attiva [a luogo X / nel Cantone di Y / nella regione di Z / in tutta la Svizzera / sul piano internazionale] (sottostanno alla vigilanza dell'AVF soltanto le fondazioni attive sul piano nazionale e/o internazionale).

La fondazione non ha scopo di lucro e non persegue quale obiettivo il profitto. (Facoltativo, a seconda del tipo di fondazione)

Art. 3 Realizzazione del fine

La fondazione può in particolare collaborare con altre organizzazioni e/o sostenerle. Se il suo fine lo consente, la fondazione può costituire e gestire altre persone giuridiche e operare fusioni.

Art. 4 Patrimonio

La fondatrice / il fondatore destina alla fondazione un capitale iniziale di [...] franchi (Almeno 50 000 franchi) in contanti.

Ulteriori liberalità alla fondazione, sia da parte della fondatrice / del fondatore che di altre persone, sono possibili in qualsiasi momento.

Il patrimonio della fondazione è amministrato secondo principi commerciali riconosciuti.

II. Organizzazione della fondazione

Art. 5 Organi della fondazione

Gli organi della fondazione sono:

- il consiglio di fondazione;
- l'ufficio di revisione, a condizione che l'autorità di vigilanza non abbia disposto l'esonero dall'obbligo di designare un ufficio di revisione;
- la direzione, qualora nominata dal consiglio di fondazione;

Modello di statuto

- [altri]. (Se del caso)

Il consiglio di fondazione può prevedere ulteriori organi in un regolamento.

Art. 6 Consiglio di fondazione e composizione

L'amministrazione della fondazione compete al consiglio di fondazione, composto da almeno tre e al massimo sette persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche.

Almeno uno dei membri del consiglio di fondazione con diritto di firma deve essere domiciliato in Svizzera.

Il consiglio di fondazione può prevedere un'indennità adeguata per i suoi membri. I dettagli sono da disciplinare in un regolamento da sottoporre, per esame, all'autorità di vigilanza. (Attenzione, possibili conseguenze fiscali per la fondazione). Vengono rimborsati i costi/spese effettivi. Possono essere previste anche spese forfettarie.

(Oppure)

I membri del consiglio di fondazione sono di norma attivi a titolo onorifico. Il rimborso dei costi/spese effettivi o forfettari rimane sempre possibile.

(Oppure)

I membri del consiglio di fondazione non ricevono alcune retribuzioni. (Non raccomandato)

Art. 7 Durata della carica

I membri del consiglio di fondazione restano in carica per [...] anni. Il periodo amministrativo termina automaticamente in caso di incapacità di discernimento incompatibile con la carica o in caso di decesso. È ammessa la rielezione. Ogni membro che lascia il consiglio di fondazione nel corso del periodo amministrativo è da sostituire, per il restante periodo, nominando un membro subentrante.

Art. 8 Costituzione e completamento

Il primo consiglio di fondazione viene nominato dalla fondatrice / dal fondatore. Successivamente, il consiglio di fondazione si costituisce e si completa da solo per cooptazione.

Art. 9 Competenze

Quale organo superiore della fondazione, il consiglio di fondazione assume tutte le competenze che, negli statuti, in un regolamento o in una decisione formale messa a verbale, non sono espressamente affidate a uno o più membri del consiglio, a un altro organo o a terzi.

Il consiglio di fondazione ha in particolare i seguenti compiti inalienabili:

- disciplinamento dei diritti di firma e di rappresentanza della fondazione;
- nomina e revoca dei membri del consiglio di fondazione, dell'ufficio di revisione e dei membri di eventuali altri organi della fondazione;
- alta direzione finanziaria della fondazione, compresa l'approvazione del budget e del conto annuale della fondazione;
- richieste all'autorità di vigilanza (modifica degli statuti, soppressione, ecc.);
- rappresentanza della fondazione verso l'esterno (Se del caso insieme alla direzione);
- tutti gli altri compiti connessi all'esercizio dell'alta direzione della fondazione.

Modello di statuto

Il consiglio di fondazione può delegare alcuni compiti ad altri organi, come ad esempio le decisioni concernenti i finanziamenti e i progetti. Tuttavia la responsabilità finale rimane del consiglio di fondazione. Riguardo ogni delega il consiglio di fondazione ha l'obbligo di scegliere, istruire e sorvegliare.

Art. 10 Revoca del mandato di un membro del consiglio di fondazione

La revoca del mandato di un membro del consiglio di fondazione per motivi gravi è possibile in qualsiasi momento. Motivi gravi sono dati, in particolare, quando il membro interessato viola gli obblighi che gli incombono nei confronti della fondazione oppure quando non è più in grado di esercitare correttamente la sua funzione. Il membro interessato non partecipa alle deliberazioni e alla votazione, ma deve avere la possibilità di esercitare il diritto di essere sentito precedentemente.

Art. 11 Deliberazioni

Il quorum per le deliberazioni è dato quando è presente la maggioranza dei membri del consiglio di fondazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, a condizione che nell'atto costitutivo, nello statuto o in un regolamento non sia prevista una maggioranza qualificata. Il voto espresso dal presidente decide l'esito di una votazione in caso di parità di voti. Le discussioni e le decisioni sono messe a verbale.

A condizione che tutti i partecipanti possano sempre essere chiaramente identificati durante le discussioni e le decisioni, si considerano presenti anche i membri che partecipano per telefono o in videoconferenza o con altri mezzi di comunicazione analoghi.

Le decisioni e le nomine possono essere prese o effettuate anche per scritto, purché nessuno dei membri richieda una deliberazione orale. In questo caso, la maggioranza da raggiungere è sempre calcolata sulla base dell'intero consiglio di fondazione.

Il consiglio di fondazione si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedono, ma almeno [*due volte*] all'anno.

La presidente / il presidente può convocare il consiglio di fondazione in qualsiasi momento a sua discrezione o su richiesta scritta di [*due*] membri. Il termine di preavviso per la convocazione è di [*trenta*] giorni. Con il consenso scritto di tutti i membri, il consiglio di fondazione può riunirsi anche senza rispettare il termine di preavviso.

In caso di conflitto d'interessi il membro interessato si ricusa. Quest'ultimo non partecipa né alle deliberazioni né alla votazione, ma deve avere la possibilità di esercitare il diritto di essere sentito precedentemente. La ricusazione deve essere iscritta nel processo verbale.

Art. 12 Ufficio di revisione

Conformemente alle disposizioni di legge, il consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione esterno e indipendente, incaricato di verificare il conto annuale della fondazione.

Se i requisiti sono soddisfatti, il consiglio di fondazione può chiedere all'autorità di vigilanza di esonerare la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione secondo l'art. 83b CC. (Qualsiasi esonero entra in vigore solo dopo l'approvazione dell'autorità di vigilanza)

Modello di statuto

L'ufficio di revisione presenta all'autorità di vigilanza una copia del rapporto di revisione e di tutte le comunicazioni importanti destinate alla fondazione (art. 83c CC).

Art. 13 Anno di esercizio

L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile. Il primo anno di esercizio termina il 31 dicembre [...].

Alla fine dell'anno di esercizio, il consiglio di fondazione allestisce il conto annuale e lo sottopone all'ufficio di revisione, a condizione che l'autorità di vigilanza non abbia disposto l'esonero dall'obbligo di designare un ufficio di revisione.

Il consiglio di fondazione approva il conto annuale revisionato dall'ufficio di revisione e il rapporto d'attività e li trasmette all'autorità di vigilanza entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 14 Responsabilità degli organi della fondazione

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o della revisione in seno alla fondazione rispondono personalmente dei danni che cagionano violando, intenzionalmente o per negligenza, i loro obblighi.

Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di esse risponde solidalmente con le altre, in quanto il danno possa esserle imputato personalmente, tenuto conto della propria colpa e delle circostanze.

Art. 15 Regolamenti

Il consiglio di fondazione può emanare uno o più regolamenti sui dettagli dell'organizzazione e/o le attività della fondazione.

I regolamenti e le loro modifiche devono essere sottoposti all'esame dell'autorità di vigilanza.

III. Modifica dello statuto e soppressione della fondazione

Art. 16 Modifica dello statuto

Il consiglio di fondazione può chiedere mediante una sua decisione all'autorità di vigilanza di modificare lo statuto conformemente agli art. 85, 86 oppure 86b CC.

La fondatrice / il fondatore si riserva espressamente il diritto di richiedere una modifica del fine e/o dell'organizzazione della fondazione secondo l'art. 86a CC. (Clausola opzionale)

Art. 17 Soppressione

La fondazione può essere soppressa per i motivi previsti dalla legge (art. 88 e 89 CC) e avviene mediante decisione dell'autorità di vigilanza.

Il consiglio di fondazione designa uno o più beneficiari a cui devolvere un eventuale patrimonio residuo.

Modello di statuto

Il beneficiario deve perseguire un fine identico o simile a quello della fondazione.

Oppure (nel caso di fondazioni esenti da imposte)

Il patrimonio residuo sarà trasferito a un'istituzione svizzera esente da imposte con un fine identico o simile a quello della fondazione.

Una reversione del patrimonio della fondazione alla fondatrice o al fondatore, oppure ai loro successori legali, è esclusa.